

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Regolamento per il Consiglio del Corso di Studio in Neurobiologia

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio del Corso di Studio (CdS) in Neurobiologia dell'Università degli Studi di Roma “Sapienza”.

Art. 2

Organî

Sono organi dell'Area Didattica:

il/la Presidente

il Consiglio

Art. 3

Presidente

Il Presidente rappresenta il CdS. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del Consiglio, organizza la programmazione didattica e, in accordo con il Dipartimento coinvolto, le coperture didattiche dei singoli insegnamenti, è responsabile della presentazione annuale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'offerta formativa.

Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, provvedere alla redazione dei verbali e curare l'esecuzione delle delibere adottate.

Il Presidente è coadiuvato nella gestione delle attività del CdS dal/dalla Referente per la didattica del Dipartimento che detiene la responsabilità organizzativa dei CdS.

Il Presidente può nominare due Vice Presidenti, di cui uno vicario, scelti fra gli strutturati Sapienza a tempo indeterminato che fanno parte del CdS.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, oppure, in sua assenza, dal Decano del CdS.

Il Presidente è nominato dal Rettore, previa consultazione del Consiglio del CdS, tra i professori di ruolo di I e di II fascia a tempo pieno del Corso stesso e, in caso d'impossibilità e di indisponibilità

dei suddetti professori, tra i Ricercatori a tempo indeterminato in servizio a regime di tempo pieno (delibera del S.A. e del CdA riuniti in seduta congiunta il 17 marzo 2015).

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio, nella composizione di cui al successivo art. 4, è convocato dal Decano del corpo docente tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, le elezioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Le consultazioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio del CdS, convocata e presieduta dal Decano, che a tal fine istituisce il seggio. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura del seggio. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Presidente colei o colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione. Nel caso nessuno venga eletto nella prima tornata elettorale, le votazioni successive sono valide se partecipa ad esse la maggioranza degli aventi diritto. In questo caso risulta eletta la persona che ottiene la maggioranza relativa dei votanti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 4

Consiglio

Consiglio del Corso di Studio (CdS) è costituito, a norma dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", da tutti i docenti del corso di studio, da una rappresentanza degli studenti, determinata secondo il vigente Regolamento di Facoltà per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio, e dal Referente per la didattica del Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa.

La partecipazione alle sedute del Consiglio del CdS è un diritto-dovere per tutti i membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato con soli due giorni di anticipo. In casi di comprovata urgenza, le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per via telematica.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Se un membro del CdS non può partecipare ad una seduta deve far pervenire al Presidente una giustificazione scritta, motivata, anche per posta elettronica utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Ai fini della formazione e della verifica del numero legale si terrà conto solo degli afferenti con diritto di voto.

I docenti non strutturati nei ruoli dell'Ateneo titolari di affidamento, supplenza o contratto e i docenti in servizio Sapienza che non svolgono almeno un intero modulo registrato su GOMP partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

La rappresentanza studentesca e il Referente per la didattica contribuiscono al numero legale solo se presenti.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono secondo le modalità previste nel Regolamento di Facoltà. I rappresentanti restano in carica un biennio. La loro mancata elezione non inficia la validità di costituzione dell'organo.

Il Presidente verifica, alla fine di ogni anno, che la rappresentanza studentesca sia pari al 15% dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano insegnare (anche per mutuazione) per almeno tre crediti formativi universitari nel CdS, ai sensi del Regolamento di Facoltà. Qualora il numero di rappresentanti sia inferiore al numero previsto, il Presidente propone al Preside di indire elezioni suppletive in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico successivo.

I docenti nei ruoli dell'Ateneo, che sono docenti di riferimento presso altri CdS, che desiderino essere membri solo di questi ultimi, devono comunicare tale decisione, entro il 1° settembre di ogni anno, al Presidente del CdS e al Preside di non far parte del Consiglio.

La composizione del CdS è aggiornata al 1° novembre di ogni anno accademico, tenendo conto delle richieste pervenute di cui al precedente capoverso.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'unico organo deliberante dell'Area didattica, opera in attuazione dell'art. 13 dello Statuto e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo. È deputato alla definizione e all'organizzazione della didattica del Corso di Studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento e, in particolare:

- a) elegge il Presidente;
- b) approva il Regolamento del CdS in conformità al Regolamento-tipo approvato in Facoltà. Eventuali variazioni devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta di Facoltà;
- c) formula proposte relativamente agli ordinamenti del CdS. Su queste proposte, presentate dai Dipartimenti che detengono la responsabilità amministrativa, la Giunta di Facoltà, sentito il parere della Commissione Paritetica, esprime parere obbligatorio e provvede all'inoltro al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 12 dello Statuto Sapienza);
- d) predisponde il manifesto degli studi stabilendo gli obiettivi formativi delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli;
- e) coordina le attività didattiche di insegnamento e di studio, le attività di laboratorio e di tirocinio;
- f) approva i programmi di insegnamento, propone il calendario delle lezioni e degli esami di profitto e il calendario delle sedute di laurea, in conformità con i criteri generali deliberati dalla Giunta di Facoltà;
- g) stabilisce le modalità di svolgimento degli esami di laurea e i relativi criteri di valutazione;

- h) definisce ed attua le forme di tutorato ed orientamento;
- i) delibera sulle carriere degli studenti (passaggi, trasferimenti, requisiti di accesso, ammissione ai corsi, part-time, percorsi formativi, percorsi di eccellenza);
- l) attua il riesame sistematico sul raggiungimento degli obiettivi didattici del CdS e propone azioni di miglioramento sia per la gestione dei corsi di studio sia per la qualità della didattica erogata;
- m) delibera la costituzione e la composizione di commissioni permanenti o temporanee nel rispetto dei Principi deliberati nell'Assemblea di Facoltà nella seduta del 13 marzo 2014, in particolare riguardo alla partecipazione degli studenti e della parità di genere;
- n) può delegare il Presidente all'adozione di singoli atti;
- o) collabora alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento organizzate dalla Facoltà;
- p) esprime parere sulla richiesta di nulla osta, di congedi straordinari o di comandi e sulle missioni di lunga durata dei docenti; esprime, inoltre, parere sulla verifica periodica dell'attività didattica dei ricercatori di cui all'art. 33 del D.P.R. 382/1980;
- q) cura l'osservanza dei principi sulla trasparenza nella pubblicazione e nell'aggiornamento delle pagine sui siti web dei corsi di studio.

Art. 6

Commissioni

Il Consiglio delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di commissioni permanenti o temporanee, non deliberanti, di cui al precedente articolo.

La Commissione di Gestione della Assicurazione della Qualità del CdS, di seguito denominate Gruppo di Riesame, è una Commissione permanente che valuta l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni del CdS al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

Il Gruppo di Riesame cura la redazione del Rapporti di Riesame annuale e ciclico del CdS.

Le Commissioni temporanee sono costituite per istruire o studiare specifici argomenti deliberati dal Consiglio.

Il Consiglio designa, su proposta del Presidente, il Coordinatore, il numero e la categoria dei membri di ciascuna Commissione, che possono rimanere in carica per un massimo di 6 anni consecutivi. Le Commissioni decadono alla fine del mandato del Presidente del CdS. La composizione delle Commissioni deve essere pubblicata sul sito web dei singoli corsi di studio afferenti di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme sulla trasparenza.

Art. 7

Norme transitorie

In questa fase transitoria alla composizione delle Commissioni già costituite ed operanti si applica il limite dei 6 anni consecutivi, secondo quanto indicato al precedente articolo.

Quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento viene demandato alle disposizioni generali di Ateneo e della Facoltà.

Roma, 25 Ottobre 2018